

IMPOSTE E TASSEdi **RAFFAELE PELLINO****730/2023: correzioni con dichiarazione rettificativa o integrativa**

Per le correzioni che comportano un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata, c'è tempo fino al 25.10.2023 per presentare un 730 integrativo a un CAF o a un professionista abilitato.

Ancora pochi giorni per **correggere gli errori o omissioni del modello 730**. In particolare, qualora il CAF o il professionista abilitato, successivamente alla trasmissione della dichiarazione, riscontri errori che hanno comportato l'apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione, avvisa il contribuente al fine di procedere all'elaborazione e trasmissione di una dichiarazione *"rettificativa"*, mediante il modello 730 relativo al periodo d'imposta da rettificare. Diversamente, se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di *"integrazione"* della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

Dichiarazione rettificativa - Se il CAF o il professionista abilitato riscontra errori che hanno comportato l'apposizione di un **visto infedele** sulla dichiarazione presentata, avvisa il contribuente al fine di procedere all'elaborazione e trasmissione all'Agenzia delle Entrate di un **modello 730 "rettificativo"**. La trasmissione può essere effettuata solo se non è stata già contestata l'infedeltà del visto con la comunicazione di cui all'art. 26, c. 3-ter D.M. 164/1999.

In tal caso, il professionista o il CAF devono: rettificare la dichiarazione già elaborata, correggendo gli errori rilevati; rideterminare gli importi a debito/credito risultanti dalla dichiarazione; elaborare un nuovo 730 e un nuovo prospetto di liquidazione (modello 730-3); consegnare al contribuente copia del nuovo 730 e del prospetto di liquidazione (730-3); inviare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione rettificata, unitamente al modello 730-4 rettificativo, in cui deve essere barrata la casella *"rettificativo"*. Sul punto, nella circolare n. 14/E/2013 viene precisato che: il sostituto d'imposta, CAF o professionista abilitato che ha prestato l'assistenza fiscale deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate sia la dichiarazione originaria sia la dichiarazione riportante le rettifiche effettuate; la correzione e la rideterminazione degli importi a debito o a credito deve avvenire in tempo utile affinché il sostituto d'imposta possa effettuare i conguagli entro l'anno solare; i modelli **730 rettificativi devono essere inviati entro il 10.11**. Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il CAF o il professionista abilitato possono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati *"rettificati"*, e anche in questo caso l'infedeltà non deve essere stata già contestata tramite la comunicazione sopra citata. Al riguardo si fa presente che la sussistenza della condizione che *"il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione"* si deve ritenere soddisfatta attraverso **l'acquisizione della prova che l'intermediario abbia comunicato al contribuente per iscritto** (ad esempio tramite raccomandata o telegramma) al domicilio fiscale del contribuente o al diverso indirizzo comunicato da quest'ultimo al CAF o al professionista, l'invito a presentare una nuova dichiarazione.

La prova dell'effettuazione della comunicazione può essere costituita anche dalla notizia della società incaricata della trasmissione che il destinatario non può essere raggiunto e, in tal caso, non è necessario esibire la prova dell'esplicito diniego del contribuente. In presenza di esplicito diniego sottoscritto dal contribuente non è, invece, necessario acquisire alcuna ulteriore documentazione. Sia nel caso di presentazione della dichiarazione rettificativa del contribuente che nel caso di comunicazione dei dati rettificati da parte del CAF o del professionista abilitato, **la responsabilità di questi ultimi è "limitata" al pagamento dell'importo corrispondente al 30% della maggiore imposta riscontrata soggetta a riduzione** ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 472/1997, **mentre l'imposta e gli interessi restano a carico del contribuente**.

Dichiarazione integrativa - Qualora il contribuente si accorga che, in sede di compilazione del modello 730, non sono stati indicati tutti i dati da esporre nella dichiarazione oppure, i relativi dati sono stati esposti in modo errato, è possibile effettuare le dovute *"correzioni"* al modello seguendo **modalità diverse a seconda che l'integrazione comporti o meno una situazione di maggior favore per il contribuente**.

In particolare, il dichiarante dovrà **valutare se l'integrazione della dichiarazione comporta:** un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata; esclusivamente una modifica ai dati del sostituto d'imposta; una modifica sia dei dati del sostituto d'imposta sia di altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta invariata; un minor credito o un maggior debito.1) **Integrazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata** - Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore